

La Sezione dell'agricoltura

in seguito alla riconferma nel 2018 di buona parte dei focolai ritrovati negli scorsi anni di flavescenza dorata della vite, malattia da fitoplasmi trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, Ball;

visto il concreto rischio di propagazione di questa pericolosa malattia, la cui lotta è obbligatoria;

constatato che, sebbene la cicalina sia presente quasi in tutto il Cantone, le popolazioni di *Scaphoideus titanus* nelle zone oggetto di trattamento obbligatorio sono molto contenute, come constatato dai rilievi del Servizio fitosanitario cantonale in collaborazione con Agroscope campus di Cadenazzo;

tenuto conto delle osservazioni di Agroscope campus di Cadenazzo secondo cui l'aumento del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* all'interno del vigneto a seguito della sospensione dei trattamenti è molto lento;

vista la possibile confusione con un'altra malattia da fitoplasmi, il legno nero che manifesta gli stessi sintomi della flavescenza dorata ed è presente in buona parte dei vigneti del Cantone, in parte anche associata con la flavescenza dorata;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 2, Parte A, Sezione II, lettera d.;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare gli artt. 29 e 43.
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;

in accordo con l'Ufficio federale dell'agricoltura, il Servizio fitosanitario federale, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica Agroscope, l'Istituto federale di ricerca WSL campus di Cadenazzo e informate le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

d e c i d e:

1. Il Servizio fitosanitario cantonale fornisce informazioni e organizza corsi affinché le misure di lotta alla flavescenza dorata siano eseguite per tempo e correttamente.
2. Il Servizio fitosanitario cantonale effettua monitoraggi seguendo i criteri fissati in accordo con gli istituti di ricerca interessati, Agroscope campus di Cadenazzo e

l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL campus di Cadenazzo.

3. Negli anni 2019 e 2020, fatto salvo per le aziende con attività vivaistica, vige la moratoria su tutto il territorio cantonale sull'uso di trattamenti insetticidi per combattere il vettore *Scaphoideus titanus*. Al termine di tale periodo il Servizio fitosanitario cantonale, sulla base dei monitoraggi effettuati e di concerto con l'Ufficio federale dell'agricoltura, con Agroscope campus di Cadenazzo e con l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL campus di Cadenazzo, avvierà una procedura di rivalutazione e pianificherà la strategia di contenimento della malattia e dell'insetto vettore per gli anni successivi.
4. I vivaisti che trattano le barbatelle da loro prodotte con acqua calda (trattamento acqua calda, TAC), in accordo con il Servizio fitosanitario federale, sono esenti dall'obbligo di effettuare trattamenti chimici contro il vettore *Scaphoideus titanus*, sia nei campi di piante madri che nei barbatellai.
5. I vivaisti che commercializzano barbatelle da loro prodotte non sottoposte a TAC sono tenuti a effettuare i trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* con i seguenti prodotti chimici:
 - Nei barbatellai: due trattamenti a distanza di due settimane l'uno dall'altro con prodotti a base di lamda-cialotrina, a partire dalla comparsa dei primi adulti di *Scaphoideus titanus* e su indicazione del Servizio fitosanitario cantonale.
 - Nei vigneti di piante madri: due trattamenti, uno in pre-fioritura e uno in post-fioritura, con prodotti a base di spirotetramato.
6. Nei campi di piante madri dove viene riscontrata la presenza di piante sintomatiche il prelievo di materiale di propagazione viene sospeso fino a quando i controlli in campo del Servizio fitosanitario cantonale abbiano accertato l'assenza della malattia. Le piante sintomatiche devono essere immediatamente estirpate, previa notifica al Servizio fitosanitario cantonale.
7. I gestori di vigneti e di piante di vite, e in assenza dei gestori i loro proprietari, sono obbligati a notificare i casi sospetti di flavescenza dorata al Servizio fitosanitario cantonale che, se lo ritiene necessario, provvede a eseguire un prelievo e un'analisi di laboratorio per confermare la presenza della malattia.
8. Alle viti con sintomi di infezione deve essere immediatamente eliminato almeno il capo a frutto interessato o, nel caso di sintomi diffusi, deve essere tagliato il ceppo alla base. Il ceppo deve essere in ogni caso estirpato completamente entro il 15 marzo dell'anno successivo.
9. Vige il divieto di adottare la tecnica del "recovery", ossia il tentativo di risanamento spontaneo della pianta a seguito di tagli di ritorno.
10. I vigneti in cui il numero delle viti sintomatiche supera il 20% delle viti complessive dovranno essere estirpati completamente entro il 15 marzo dell'anno successivo.


11. I vigneti abbandonati devono essere ripristinati con apposite potature e una gestione fitosanitaria adeguata, oppure estirpati immediatamente.
12. È vivamente consigliato l'impianto di barbatelle che abbiano subito il trattamento termico con acqua calda o che, in tutti i casi, abbiano la denominazione ZP-d4 (Zona protetta).
13. I comuni sono tenuti a collaborare dando massima divulgazione alle informazioni concernenti la malattia e le strategie di lotta. Collaborano inoltre per una corretta implementazione delle strategie di contenimento e monitoraggio, nell'ambito dei propri compiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
14. In caso di inadempienza delle misure ordinate ai punti 8, 10, 11 della presente decisione verrà applicata la procedura amministrativa prevista per l'esecuzione forzata delle decisioni (art. 56 cpv. 3 LPAm).
Restano riservate le sanzioni del Codice penale svizzero per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP).
15. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, rispettivamente dall'intimazione nei casi di invio personale. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
16. Intimazione:
 - ai viticoltori del Cantone Ticino;
 - ai vivaisti viticoli del Cantone Ticino;
 - ai Municipi dei Comuni viticoli del Cantone Ticino;
 - per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino e con invio personale.
17. Comunicazione:
 - Interprofessione della vite e del vino ticinese, 6834 Morbio Inferiore;
 - Federviti cantonale, presidente, 6516 Cugnasco;
 - Sezioni della Federviti, presidenti sezionali;
 - Gruppo PI -Ticino, presidente, 6648 Minusio.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo sezione:


Loris Ferrari

Responsabile del mandato:


Riccardo Battelli